



*Regolamento per la costituzione  
e l'utilizzo del fondo per la  
progettazione e l'innovazione  
(art. 93 commi 7, 7bis, 7 ter, 7 quater  
D.Lgs. 163/2006 "Codice degli appalti")*



IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO APPROVATO CON ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 144 DEL 16/06/2016

## INDICE

### **SEZIONE 1 FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

Art. 1 – Finalità .....	4
Art. 2 – Ambito di applicazione .....	5
Art. 3 – Fondo per l'incentivo alla progettazione .....	5

### **SEZIONE 2 CRITERI E MODALITA' DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI**

Art. 4 – Definizione attività di progettazione e individuazione dello staff .....	6
Art. 5 – Definizione della quota da destinare al Fondo .....	8
Art. 6 – Calcolo dell'incentivo dell'opera\lavoro .....	9
Art. 7 – Definizione quote incentivo .....	9
Art. 8 – Accertamento delle attività svolte .....	11
Art. 9 – Riduzione del fondo per l'incentivo .....	12
Art. 10 – Liquidazione dell'incentivo .....	12

### **SEZIONE 3 NORME DI COORDINAMENTO**

Art. 11 .....	13
Art. 12 .....	14

## SEZIONE 1

### FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

#### Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i criteri per la costituzione e l'utilizzo del Fondo per la progettazione e l'innovazione (di seguito Fondo) ai sensi dell'articolo 93, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 così come modificati dall'art 13-bis della legge n. 114/2014.
2. La presente disciplina ha efficacia retroattiva e limitata esclusivamente agli incentivi maturati dal 25 giugno 2014 al 19 aprile 2016, stante le modifiche apportate in materia dal D.Lgs. 50/2016 a decorrere dal 20 aprile 2016.
3. Contribuiscono al finanziamento del Fondo la redazione di progetti di opere o di lavori, a cura del personale interno, aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) Opere\lavori conformi all'art. 3 co. 7 e co. 8<sup>1</sup> del D. Lgs 163/2006 "Codice degli appalti";
  - b) Opere\lavori inseriti nell'ambito del programma triennale delle opere pubbliche e nell'elenco annuale dei lavori, nonché nel Piano investimenti;
  - c) Progettazione ed esecuzione di opere\lavori urgenti finanziati da enti esterni.Non sono incentivabili e quindi non contribuiscono al finanziamento del Fondo, le attività di manutenzione e di pianificazione.
4. Il presente Regolamento è adottato a seguito della sottoscrizione dell'Accordo sui criteri e sulle modalità di riparto degli incentivi di cui alla successiva Sezione 2.

---

<sup>1</sup> D. Lgs. 163/2006, art. 3 Comma 7. *Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. Comma 8: I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.*

## **Articolo 2**

### **Ambito di applicazione**

1. In presenza di opere\lavori aventi le caratteristiche elencate al predetto art. 1 comma 3 l'Amministrazione, a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dell'opera\lavoro, destina al Fondo, risorse finanziarie in misura pari al 2% degli importi posti a base di gara, calcolati al netto dell'I.V.A.<sup>2</sup> in applicazione dei criteri di cui al successivo art. 5 co. 1.
2. L'80 per cento del Fondo di cui al comma 1 è ripartito, per ciascuna opera\lavoro, tra il personale interno<sup>3</sup> coinvolto nelle attività di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), direzione lavori, redazione piano sicurezza e collaudo, indicate all'art. 4 co. 2, con le modalità e i criteri definiti alla successiva Sezione 2.

## **Articolo 3**

### **Fondo per l'incentivo alla progettazione**

1. Il Fondo per l'incentivo alla progettazione viene alimentato al momento dell'aggiudicazione della gara.
2. E' responsabilità del Dirigente preposto alla struttura competente assicurare la corretta alimentazione del Fondo con riferimento alle opere\lavori individuate al precedente art. 1 co. 2.
3. Il Fondo viene destinato al personale interno che svolge le prestazioni indicate dall'art. 4 co. 2 del presente Regolamento e tra essi ripartito secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 7. L'incentivo assolve alla funzione di compensare i progettisti dipendenti dell'amministrazione che abbiano in concreto effettuato la redazione degli elaborati progettuali, per le attività di natura materiale o intellettuale (progetti e relative varianti, piano di sicurezza, collaudi o regolari esecuzioni, direzione lavori).

## **SEZIONE 2**

### **CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI**

---

<sup>2</sup> D. Lgs. 163/2006 Art. 93 co. 7 bis, introdotto dall'art. 13 bis della L. 114/2014 .

<sup>3</sup> D. Lgs. 163/2006 Art. 93 co. 7ter

## **Articolo 4**

### **Definizione attività di progettazione e individuazione dello staff**

1. Per la realizzazione di un'opera o lavoro come individuati all'art. 1 co. 3, inserito nel programma triennale delle opere pubbliche ovvero da progettare a seguito di convenzione con altri Enti, il Dirigente dell'Area nomina il Responsabile Unico di Procedimento (RUP). Tenuto conto delle diverse professionalità necessarie, il RUP redige il documento preliminare alla progettazione nel quale:

- a) descrive gli obiettivi dell'opera\lavoro da progettare e il programma dei lavori;
- b) propone il peso di ciascuna fase, lo staff di progettazione e direzione lavori, assegnando al personale uno degli incarichi tra quelli previsti dall'art. 93 co. 7 ter del D.Lgs 163/2006, il peso percentuale di tutte le figure coinvolte nel procedimento e dell'incentivo teoricamente spettante, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, in particolare di quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta<sup>4</sup>, nonché della partecipazione. Le figure di direttori lavori e coordinatore di sicurezza non sono attribuibili allo stesso dipendente nell'ambito dello stesso procedimento. Il RUP individua inoltre anche le attività svolte dal personale dirigente e dal personale esterno da assegnare alle varie fasi del procedimento. In tali casi le quote di fondo ad essi riferite rappresentano economie di bilancio non potendo essere loro liquidate;
- c) indica il termine di conclusione per ciascuna fase<sup>5</sup> e quantifica l'attività esterna, se presente (consulente, professionista, dipendente di società o enti esterni) e del personale dirigente le cui quote rappresentano un'economia di bilancio.

2. In applicazione dell'art. 93 co. 7ter del D.Lgs. 163/2006, hanno diritto all'incentivo:

- i dipendenti e i loro collaboratori tecnici incaricati di svolgere le seguenti attività:
  - Responsabile del procedimento
  - Incaricati della redazione del progetto
  - Incaricati della redazione del piano della sicurezza
  - Incaricati del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
  - Incaricati della direzione dei lavori

---

<sup>4</sup> come da previsione dell'art. 93 co. 7ter;

<sup>5</sup> I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per certificato di regolare esecuzione e il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice degli appalti e dalle relative norme regolamentari. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico. I termini per le attività di competenza del responsabile unico del procedimento decorrono dalla data del documento preliminare fino all'approvazione del collaudo/CRE definitivo.

- Incaricati del collaudo

- sono collaboratori del Responsabile del procedimento (RUP) i dipendenti che svolgono le seguenti attività: incaricati della gestione delle riserve e degli accordi bonari (art. 240 D.Lgs. 163/2006, art. 217 DPR 207/2010), incaricati del supporto al RUP nella procedura di contenzioso (art. 217 DPR 207/2010).

3. Con determinazione dirigenziale il Dirigente competente, sulla base del documento preliminare alla progettazione predisposto dal RUP, descrive l'opera\lavoro da realizzare evidenziando i dipendenti incaricati per ogni procedimento, i tempi, le fasi, le attività da espletare e le percentuali di incentivo stabilite dal presente Regolamento. Nell'adozione dell'atto il Dirigente tiene conto dell'utilizzazione ottimale delle risorse del valore di incarichi già affidati, assicurando un'opportuna rotazione tra il personale anche in relazione ai carichi di lavoro. Trasmette la documentazione alla Direzione Generale e al Dirigente del Settore Personale; la documentazione concernente i tempi e i costi di realizzazione dell'opera sono pubblicati sul sito dell'amministrazione nel rispetto delle vigenti norme sulla trasparenza e pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche (art. 38 D.Lgs. 33/2013).
4. Nel caso di variazioni che dovessero rendersi necessarie durante lo svolgimento delle diverse fasi, il Dirigente competente, sentito il RUP, procede ad adeguare il documento preliminare con le stesse modalità previste al precedente comma 3. Le variazioni devono essere comunicate e motivate ai dipendenti interessati. Con il medesimo provvedimento può stabilire l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.
5. Il conferimento dell'incarico può riguardare sia il personale con rapporto a tempo pieno che il personale con rapporto a part-time. Per il personale a part-time il conferimento avviene nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Comportamento di dipendenti in materia di inesistenza di incompatibilità con attività extra-lavorative già autorizzate<sup>6</sup>.
6. Nel caso di incarico a componente o segretario di collegio arbitrale o di collaudatore nell'ambito di contratti pubblici, conferito a personale di altra amministrazione, il 50 per cento del compenso deve essere versato all'amministrazione in cui il dipendente presta servizio. Nel caso di medesimi incarichi conferiti a dipendenti della Città metropolitana da altri enti, il 50 per cento del compenso versato alla Città metropolitana confluisce nel Fondo per il finanziamento del trattamento accessorio<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> allegato 6 al PTPC della Provincia di Bologna approvato con Delibera GP n. 15 del 28/01/2014, la cui ultravigenza, ai sensi dell'art. 42, comma 3, dello Statuto Città Metropolitana di Bologna è stata confermata con atto del Sindaco metropolitano n. 22/2016 di approvazione del PTPC 2016-2018 dell'Ente.

<sup>7</sup> DL 112/2008 art. 61 co. 9 convertito in Legge 133/2008. Si veda al riguardo anche la Corte dei Conti sezione Autonomie n. 12 del 9/3/2015.

## Art. 5

### Definizione della quota da destinare al Fondo

1. Nella determinazione dirigenziale di approvazione del progetto il Dirigente competente, ai sensi dell'art. 4 co. 1, quantifica, per ogni opera o lavoro pubblico da realizzare, le risorse da destinare al Fondo in base ad una percentuale calcolata con riferimento ad entrambi i successivi punti a) e b):
  - a) fino all'1% in base all'entità dell'opera:
    - 1,00% per progetti il cui importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro non superi € 150.000,00;
    - 0,93% per progetti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra € 150.000,00 e € 750.000,00;
    - 0,87% per progetti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra € 750.000,00 e € 5.000.000,00;
    - 0,80% per progetti il cui importo posto a base di gara sia compreso tra € 5.000.000,00 e € 25.000.000,00;
    - 0,66% per progetti il cui importo posto a base di gara superi € 25.000.000,00;
  - b) fino all'1% in base alla complessità tecnica dei lavori e delle opere:
    - 1,00% per progetti riguardanti nuove opere\lavori e ristrutturazioni;
    - 0,80% per restauri e risanamento conservativo.
2. L'80 per cento delle risorse calcolate secondo i criteri del precedente comma 1, costituisce l'ammontare complessivo degli incentivi erogabili per la realizzazione dell'opera\lavoro.
3. La corresponsione dell'incentivo è disposta con atto del Dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti del documento preliminare alla progettazione a lui presentato dal responsabile del procedimento contenente tutti gli elementi previsti dall'art. 4 co. 1 del presente Regolamento.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo<sup>8</sup>, secondo quanto stabilito dall'art. 93 co. 7ter del D. Lgs. 163/2006. Il rispetto del limite viene calcolato al momento dell'erogazione, con riferimento agli incentivi liquidabili nell'anno rispetto alle attività svolte. In caso di superamento del limite del

---

<sup>8</sup> Per trattamento economico complessivo annuo lordo si intende: stipendio tabellare, IIS, 13° mensilità, RIA, indennità di comparto, salario accessorio fisso e variabile

tetto del 50 per cento, la quota in eccesso diviene economia di bilancio.

5. Gli incentivi sono comprensivi di tutti gli oneri previdenziali, assistenziali ed IRAP a carico dell'ente e del singolo dipendente.
6. Per tutti gli interventi per i quali si prevede una durata complessiva, a partire dal verbale di inizio lavori per arrivare al certificato di regolare esecuzione (CRE) pari o inferiore all'anno, la liquidazione a tutti gli aventi diritto avviene dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione (CRE) con liquidazione annuale. Per gli interventi di durata superiore all'anno, la quota di incentivo ai progettisti, al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), agli incaricati della validazione, al responsabile del procedimento (50 per cento), viene accertato ad approvazione del progetto; per gli altri soggetti, RUP 50 per cento, struttura di supporto/componenti staff di direzione lavori, all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

## **Articolo 6**

### **Calcolo dell'incentivo dell'opera\lavoro**

1. Sulla base dell'esito dell'accertamento viene quantificato l'ammontare dell'incentivo da ripartire secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli 7 e seguenti.
2. Le professionalità previste, ma non effettivamente impegnate anche per cause non dipendenti dalla loro volontà, non hanno diritto all'incentivo e la loro quota costituisce economia di bilancio.
3. Nessun incentivo viene corrisposto per opere\lavori aggiudicati ma non realizzati. Non influiranno nella spettanza dell'incentivo eventuali interruzioni del procedimento di appalto, salvo il caso che l'interruzione del procedimento dipenda da errori nell'espletamento delle attività.
4. I dipendenti che nell'espletare gli incarichi, violino gli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici o non svolgano efficacemente i compiti assegnati con la dovuta diligenza, possono essere esclusi dalla ripartizione dell'incentivo, ferme restando ulteriori forme di responsabilità.

## **Articolo 7**

### **Definizione quote incentivo**

1. In relazione all'esito degli accertamenti effettuati ai sensi dei successivi articoli 8 e 9, l'80 per

cento delle risorse calcolate con i criteri di cui al precedente articolo 5 è ripartito tra il personale impegnato nella realizzazione dell'opera\lavoro pubblico nel modo seguente:

- a) responsabile unico del procedimento e collaboratori incaricati della gestione delle riserve e degli accordi bonari e del supporto al RUP nella procedura di contenzioso: 16 per cento;
- b) incaricati della progettazione e loro collaboratori tecnici che partecipano alla redazione degli elaborati o al compimento di specifiche attività tecniche: 40 per cento;
- c) incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro collaboratori tecnici: 2 per cento. Qualora ricorrano i casi previsti dalla norma per la nomina del CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione), la percentuale è fissata al 3 per cento per gli incaricati della sicurezza in fase di esecuzione e loro collaboratori tecnici. La quota di incentivo spettante per l'attività svolta dall'addetto alla verifica sulla sicurezza nei cantieri viene riconosciuta a decorrere dall'inizio dell'effettivo svolgimento;
- d) direttore lavori e suoi collaboratori tecnici: 32 per cento (35 per cento qualora non ricorrano i casi previsti dalla norma per la nomina del CSE);
- e) incaricati del collaudo: 4,5 per cento. Nel caso in cui il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, il compenso compete al direttore dei lavori;
- f) tecnici incaricati della verifica dei progetti: 2,5 per cento.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dipendente, in quanto affidate ad esterni all'amministrazione, oppure prive dell'accertamento delle attività svolte di cui al successivo art. 8, costituiscono economie di bilancio.

3. Gli importi spettanti al personale sono ripartiti secondo la seguente formula:

$$Q_i = S \times \frac{C_i \times D_i}{\sum_{i=1}^N (C_i \times D_i)}$$

ove:

- S indica il compenso per ciascun procedimento o fase di esso da ripartire tra i tecnici individuati al comma 1 del presente articolo;
- N il numero di tali tecnici; i un generico tecnico;
- Ci e Di rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 4 ed il coefficiente di partecipazione di cui al successivo comma 5.

4. Il peso dell'incarico attribuito nell'ambito del procedimento è così stabilito:

- a) Per il progettista ed il direttore dei lavori e il RUP: 0,68;
- b) Per gli altri progettisti firmatari e i collaboratori tecnici nella direzione lavori specialistici:

- 0,50;
- c) Per il verificatore: 0,40;
  - d) Per il primo collaboratore tecnico: 0,35;
  - e) Per il secondo collaboratore assistente tecnico e per i collaboratori del RUP: 0,30;
  - f) Per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 0,80;
  - g) Per l'addetto alla verifica del mantenimento della sicurezza nei cantieri: 0,20 .
5. Il coefficiente di partecipazione è pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Nei casi in cui la partecipazione non sia totale, detto coefficiente è fissato con valore inferiore all'unità dal Dirigente competente in proporzione al lavoro da svolgere.
6. L'incentivo spettante ai singoli partecipanti del gruppo di lavoro viene quantificato riparametrando in percentuale i pesi degli incarichi attribuiti rispetto all'incentivo previsto per le singole fasi di ogni procedimento.

## **Articolo 8**

### **Accertamento delle attività svolte**

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, l'art. 93 co. 7 ter stabilisce che la corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti.
2. Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente comunica per iscritto gli errori e i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dal dipendente prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Qualora le motivazioni risultassero non idonee a giustificare il ritardo (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), il Dirigente ne terrà conto procedendo alla riduzione dell'incentivo spettante.
3. L'esito dell'accertamento delle attività svolte viene considerato:
  - positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati;
  - parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi imputabili ai dipendenti incaricati e/o con errori che non comportino aumenti di spesa o necessità di varianti progettuali. In questo caso l'incentivo da erogare al dipendente che ha prodotto l'errore è decurtato di una percentuale tra il 20 per cento ed il 60 per cento, in ragione della

durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori. La parte di incentivo non corrisposta costituisce economia di bilancio.

- negativo quando le attività non siano state portate a compimento, oppure lo siano con gravi errori imputabili al dipendente. In questo caso non si dà luogo alla liquidazione dell'incentivo e le somme costituiscono economia di bilancio.

## **Art. 9**

### **Riduzione del Fondo per l'incentivo**

1. Al di fuori dei casi previsti dalla norma<sup>9</sup>, l'incremento dei tempi o dei costi finali di realizzazione superiore al 15 per cento rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma e nel quadro economico del progetto esecutivo, determina una riduzione del Fondo<sup>10</sup> in misura proporzionale alle percentuali di sfioramento realizzate, comunque non inferiore al 15 per cento. L'incentivo individuale viene quantificato attraverso la riduzione del coefficiente di partecipazione delle figure maggiormente responsabili del ritardo o dell'aumento dei costi in funzione del ruolo assegnato, secondo le modalità definite nel precedente art. 8.
2. In tali casi l'Ente ha diritto a recuperare l'eventuale differenza tra l'incentivo spettante e quello già corrisposto.

## **Art. 10**

### **Liquidazione dell'incentivo**

1. Il Dirigente competente, sulla base del documento preliminare e su proposta del RUP, approva il consuntivo delle fasi realizzate nell'anno precedente e accerta le attività svolte da ciascun dipendente rispetto a quelle previste nel documento preliminare approvato secondo l'art. 4.

---

<sup>9</sup> D. Lgs. 163/2006 art. 132 co. 1:

lett. a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

lett. b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

lett. c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

lett. d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

<sup>10</sup> Art. 93 co. 7 ter del D. Lgs. 163/2006: Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo redatto nel rispetto dell'art. 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto.

L'esito dell'accertamento delle attività svolte e del relativo incentivo spettante viene comunicato al dipendente e approvato con determinazione dirigenziale, trasmessa al Settore Programmazione e gestione risorse e, per conoscenza, alla Direzione Generale.

2. L'ammontare dell'incentivo comunicato dal Dirigente, secondo il precedente comma 1, viene inserito nel Fondo annuale delle risorse decentrate ed impegnato dal Direttore del Settore Programmazione e gestione risorse con successivo atto. Il pagamento avviene di norma nel mese di giugno, fatto salvo lo slittamento ai mesi successivi dovuti a motivi finanziari, normativi e gestionali.
3. Le parti concordano di effettuare verifiche periodiche sugli effetti prodotti dall'applicazione del presente Accordo.

### **SEZIONE 3**

#### **NORME DI COORDINAMENTO**

##### **Articolo 11**

1. Gli incentivi riguardanti nuove opere\lavori, ristrutturazioni, restauri e risanamenti conservativi aggiudicati entro il 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della L. 114/2014, sono liquidati secondo il Regolamento previgente. Sempre in base al Regolamento previgente sono liquidati gli incentivi riguardanti le attività di manutenzione straordinaria relative ad opere\lavori aggiudicati entro il 19 agosto 2014 che abbiano comportato una attività progettuale.
2. Gli incentivi per le attività di pianificazione svolte prima dell'entrata in vigore della L. 114/2014 (19 agosto 2014), sono erogabili in base alle disposizioni contenute nel precedente Regolamento solo se le attività sono correlate alla realizzazione di opere pubbliche<sup>11</sup>.
3. Verrà assicurata ad ogni lavoratore la necessaria informazione relativa al periodo di riferimento con la specifica dei singoli progetti, delle fasi ai quali lo stesso ha collaborato, dei ruoli ricoperti nell'ambito di ciascun progetto e dei conseguenti importi spettanti. E' responsabilità diretta e personale del dirigente assicurare il rispetto dei tempi relativi alla liquidazione del compenso, per quanto di sua competenza.
4. Al personale interno che percepisce gli incentivi per le attività di progettazione disciplinate alla Sezione 2 del presente Regolamento, viene applicata una riduzione degli incentivi spettanti per

---

<sup>11</sup> vedi in particolare Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 7 del 4/04/2014

la performance individuale e/o per la eventuale partecipazione ai progetti di nuovi\migliori servizi<sup>12</sup>. I criteri e la misura della riduzione sono stabiliti dalla contrattazione decentrata.

5. Prima dell'inserimento delle risorse nel Fondo e dell'adozione dell'atto di impegno, il Dirigente del Settore Programmazione e gestione risorse può chiedere alla Direzione generale un parere sulla congruità e sulla regolarità della consuntivazione annuale da parte del Dirigente rispetto alle attività svolte e alla quantificazione degli incentivi. Dopo aver acquisito il parere della Direzione generale, il Dirigente del Settore Programmazione e gestione risorse provvede ad assumere l'impegno di spesa per il pagamento ai dipendenti indicati nella determinazione dirigenziale con le eventuali variazioni apportate.

## **Articolo 12**

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Capo XI del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e servizi<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> art. 15 co. 5 del CCNL 1/04/1999 comparto Regioni Enti locali

<sup>13</sup> delibera GP n. 92 del 4/3/2008 e GP n. 396/2010 di cui al CCDI PG. n. 173299 del 22/11/2012.